

## AVVISO

**Oggetto: Riordino della disciplina in materia di concessione di buoni taxi a persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi pubblici.**

In applicazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 134 d'ord. del 30 marzo 2016, n. 277 d'ord. del 7 luglio 2016, n. 492 d'ord. 13 dicembre 2016 e n. 125 d'ord. del 29 marzo 2017, si illustrano qui di seguito le disposizioni che regolano la concessione di buoni taxi comunali ai cittadini residenti nel Comune di Udine.

I buoni taxi sono riconosciuti nella misura e con le modalità riportate nei punti che seguono, alle persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi pubblici, per esigenze di natura sanitaria, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni e per la frequenza di scuole di istruzione di secondo grado o di università.

L'ammissione degli aventi diritto avverrà fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio: nel caso in cui le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti a garantire la copertura di tutte le istanze, verranno formate due liste d'attesa (una per i beneficiari di fascia A ed una per quelli di fascia B), aggiornate mensilmente, e le nuove ammissioni avverranno scorrendo le due graduatorie formate esclusivamente con il criterio dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza al Protocollo comunale.

### **1 - Requisiti necessari per presentare la domanda di concessione del beneficio**

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio dei buoni taxi comunali i cittadini maggiorenni che, alla data dell'istanza:

- a. siano residenti nel Comune di Udine;
- b. siano in possesso di invalidità pari al 100%;
- c. si trovino nella condizione di persona non deambulante che, dovendo spostarsi con carrozzella manuale o elettrica, è costretta a servirsi di automezzi attrezzati (beneficiari di fascia A), oppure nella condizione di persona fisicamente impossibilitata all'utilizzo dei mezzi pubblici, non rientrante nella fascia A (beneficiari di fascia B);
- d. siano impossibilitati all'utilizzo di altri motoveicoli o autoveicoli, compresi quelli attrezzati per la disabilità;
- e. non siano beneficiari di altre agevolazioni finalizzate a favorire la mobilità e previste per particolari categorie di invalidi o disabili;
- f. siano in possesso di un I.S.E.E. SOCIOSANITARIO valido, dal quale risulti un indicatore non superiore alle soglie indicate nel successivo punto 2;
- g. qualora cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, siano titolari di regolare permesso di soggiorno di validità pari o superiore a un anno o di permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

## 2 - Requisito relativo alla situazione economica

L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sociosanitario del richiedente non deve essere superiore alle soglie di seguito indicate:

- 1) per i beneficiari di fascia A: soglia massima pari ad € 35.000;
- 2) per i beneficiari di fascia B: soglia massima pari ad € 13.000.

L'attestazione I.S.E.E., a pena di esclusione della domanda, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa. Nel caso in cui l'I.S.E.E. riporti Annotazioni di omissioni/difformità, il richiedente verrà invitato a porre in essere tutte le attività necessarie ai fini del rilascio di un'attestazione priva delle annotazioni di cui sopra.

## 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di concessione dei buoni taxi, sottoscritta dal titolare richiedente o da persona munita di poteri di rappresentanza ai sensi delle disposizioni vigenti, va compilata utilizzando il modulo predisposto dal Comune e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo punto 4.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

La domanda, che può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente, va presentata secondo una delle seguenti modalità:

- 1) Consegna diretta al S.I.S.S.U. presso il Centro Polifunzionale Micesio (ingresso pedonale da via Micesio n. 31 e da via Superiore n. 3), secondo gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:15; il lunedì dalle 15:15 alle 16:45.
- 2) Trasmissione tramite il servizio postale

La domanda va inviata al seguente indirizzo: Comune di Udine - Servizio Servizi Sociali - Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici, via Lionello 1 - 33100 Udine, debitamente sottoscritta e munita di copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente.

- 3) Trasmissione telematica

L'istanza, debitamente sottoscritta e munita di copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente, può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata del Comune al seguente indirizzo: [protocollo@pec.comune.udine.it](mailto:protocollo@pec.comune.udine.it)

## 4 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato di invalidità rilasciato dall'Azienda per l'Assistenza sanitaria o certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3, da cui si evinca la percentuale di invalidità;

- 2) certificazione medica nella quale risulti chiaramente esplicitato che l'interessato è permanente e impossibilitato ad usare i mezzi pubblici (per i richiedenti di fascia B) oppure, che si tratta di persona totalmente non deambulante (per i richiedenti di fascia A), però se tale ultima condizione è già esplicitata nel certificato di invalidità la certificazione medica di cui al presente punto non serve;
- 3) idonea documentazione che attesti la necessità di fruire di buoni taxi per uno dei seguenti motivi (il motivo va specificato nella domanda):
  - a) motivi sanitari;
  - b) motivi lavorativi;
  - c) frequenza di Centri di riabilitazione;
  - d) frequenza di Centri diurni;
  - e) frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado;
  - f) frequenza di Università;
- 4) fototessera;
- 5) copia di un documento di identità in corso di validità (la copia non è necessaria se la richiesta è presentata direttamente all'ufficio comunale preposto del diretto interessato ed è sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
- 6) copia del titolo di soggiorno (per cittadini extra-comunitari) e copia della richiesta di rinnovo del titolo eventualmente scaduto;
- 7) eventuale attestazione I.S.E.E. in corso di validità, se non indicato il valore I.S.E.E. direttamente sulla domanda

Relativamente alla frequenza dei centri riabilitativi e diurni, si precisa che i buoni taxi possono essere concessi anche alle persone con disabilità, che frequentano una struttura socio-sanitaria di tipo residenziale o semi residenziale, per il trasferimento tra la struttura e l'abitazione di famiglia, fermi restando tutti gli altri requisiti.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, soprattutto in quella contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante i dati identificativi dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dall'I.N.P.S. (è possibile allegare la fotocopia dell'attestazione I.S.E.E.)

Qualora il cittadino dichiara nella domanda di essere in possesso di valida attestazione I.S.E.E. alla data di presentazione della domanda stessa ed invece, all'atto delle verifiche d'ufficio, ciò non corrisponda alle risultanze degli accertamenti effettuati presso la Banca dati I.S.E.E. dell'INPS, all'interessato sarà comunicata l'inammissibilità della domanda e la contestuale esclusione dal beneficio, riservandosi comunque l'Amministrazione di agire nei confronti del dichiarante ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

#### **5 - Determinazione del numero di buoni spettanti**

Il valore nominale del singolo buono taxi è di € 5,00 e ne viene consentito il cumulo per il pagamento delle corse.

Il numero minimo e il numero massimo di buoni taxi cd. "ordinari" rilasciabili agli aventi diritto nel corso di ogni trimestre sono i seguenti:

FASCIA	ISEE massimo	Numero minimo garantito a trimestre (e relativo valore in €) per ISEE massimo	Numero massimo a trimestre (e relativo valore in €) in rapporto all'ISEE
A	€ 35.000,00	20 (€ 100,00)	75 (€ 375,00)
B	€ 13.000,00	8 (€ 40,00)	30 (€ 150,00)

La determinazione del numero dei buoni taxi spettanti a ciascun beneficiario avviene in misura proporzionale al valore I.S.E.E. del richiedente, in particolare mediante utilizzo delle formule già previste nelle precedenti deliberazioni giuntali n. 204 del 15.5.2007 e n. 330 del 31.7.2007 e qui di seguito riportate:

FASCIA A:

$$\frac{35.000 - \text{ISEE richiedente}}{35.000} \times 375,00 : 5,00$$

dove:

35.000 è la soglia massima di accesso al beneficio,  
 € 375,00 è l'importo massimo erogabile a trimestre,  
 € 5,00 è il valore di ogni singolo buono.

FASCIA B:

$$\frac{13.000 - \text{ISEE richiedente}}{13.000} \times 150,00 : 5,00$$

dove:

13.000 è la soglia massima di accesso al beneficio,  
 € 150,00 è l'importo massimo erogabile a trimestre,  
 € 5,00 è il valore di ogni singolo buono.

Qualora dall'applicazione delle suddette formule derivi un risultato con i decimali, si procederà ad un arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Qualora dall'applicazione delle suddette formule il numero dei buoni da erogare risulti rispettivamente inferiore a 20 per la fascia A ed inferiore a 8 per la fascia B, verranno comunque rilasciati per ogni trimestre rispettivamente n. 20 buoni e n. 8 buoni.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute (sia trimestrale che annuale) così come meglio descritta al successivo punto 6, per ogni corsa effettuata dal beneficiario, comprensiva di andata e ritorno, vengono riconosciuti n. 4 buoni, per un valore totale di € 20,00/viaggio.

All'atto del ritiro dello stock di buoni spettanti sulla base dell'I.S.E.E. del richiedente, ogni beneficiario riceverà inoltre una quantità aggiuntiva di buoni taxi in misura fissa - liberamente utilizzabili senza necessità di rendicontazione così suddivisa:

- **Beneficiari "FASCIA A":** (persone invalide al 100%, totalmente non deambulanti).

- Dal 01.04.2017 -	n.ro buoni / valore in €	n.ro buoni / valore in €
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANNO</b>
	30 - 150,00	120 / 600,00

**Beneficiari "FASCIA B":** (persone invalide al 100%, fisicamente impossibilitate all'utilizzo dei mezzi pubblici).

- Dal 01.04.2017 -	n.ro buoni / valore in €	n.ro buoni / valore in €
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANNO</b>
	20 - 150,00	80 / 400,00

Nel caso in cui il numero dei buoni spettanti per i motivi di cui al punto 4, n. 3 non sia adeguato rispetto alle esigenze del beneficiario, questi per ogni trimestre, a seguito di apposita motivata richiesta:

a) *se i buoni sono stati concessi per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri diurni o di Centri riabilitativi*, potrà ottenere una quantità supplementare di buoni tali da consentirgli la disponibilità di n. 4 buoni per ogni giornata di lavoro o di frequenza in Struttura;

b) *se i buoni sono stati concessi per motivi sanitari*, potrà ottenere fino al doppio dei buoni spettanti sulla base del proprio I.S.E.E. determinati con le modalità di cui sopra.

Al termine del trimestre (o al termine di ogni anno di concessione), così come meglio descritto nel successivo punto 6, il beneficiario dovrà comunque rendicontare le corse effettuate.

#### **6 - Funzionamento del servizio, modalità di erogazione dei buoni, rendicontazione**

I buoni taxi cd. "ordinari" (quelli cioè determinati sulla base dell'I.S.E.E. del richiedente) ed i buoni taxi cd. "supplementari" (quelli cioè consegnati in aggiunta nel caso in cui il numero dei buoni ordinari non sia adeguato rispetto alle esigenze del beneficiario) possono essere utilizzati esclusivamente per motivi sanitari, lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, per la frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado o di Università.

Al termine di ogni trimestre, all'atto del ritiro del nuovo stock trimestrale di buoni, il beneficiario dovrà rendere apposita dichiarazione in ordine al numero di buoni fruiti e non fruiti nel corso del trimestre immediatamente precedente: gli eventuali buoni non fruiti nel corso di un trimestre potranno essere utilizzati in quello successivo e, in tal caso, per il trimestre successivo saranno rilasciati buoni in numero pari alla differenza fra quelli spettanti e quelli non fruiti nel trimestre precedente.

All'atto della nuova richiesta relativa all'anno successivo (vedi punto 7 "Rinnovo"), il beneficiario dovrà rendicontare, attraverso idonea documentazione, l'utilizzo dei buoni taxi per i motivi per i quali sono stati concessi. E' consentita, a discrezione del beneficiario, la rendicontazione trimestrale dell'utilizzo dei buoni, in luogo della dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

La mancata o irregolare rendicontazione annuale sull'utilizzo dei buoni ricevuti comporta l'automatica compensazione a rimborso con la quantità di buoni rilasciabili nell'anno

immediatamente successivo. Nel caso in cui il beneficio per l'anno successivo non venga richiesto o il numero di buoni utilizzati sia superiore al numero di buoni spettanti per l'anno seguente, saranno attivate le procedure volte al recupero delle somme indebitamente percepite.

I buoni taxi cd. "aggiuntivi" (quelli cioè determinati in misura fissa pari a n. 15 buoni a trimestre) sono liberamente utilizzabili e quindi possono essere utilizzati per spostamenti riguardanti motivi diversi da quelli dei buoni ordinari, e non sono soggetti a rendicontazione.

I trimestri presi in considerazione ai fini del presente Avviso sono: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

## 7 - Rinnovo

Il beneficio dei buoni taxi è concesso sino al primo trimestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (mese di marzo compreso), fatte salve eventuali diverse decisioni della Giunta comunale in relazione alla durata dei benefici a carattere continuativo rispetto alla scadenza annuale delle attestazioni I.S.E.E..

Dall'anno successivo alla prima concessione del beneficio, sarà sufficiente presentare una istanza di rinnovo dello stesso, allegando:

- a) nuova documentazione circa la necessità di utilizzo di buoni taxi per esigenze di natura sanitaria, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, e per la frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado o di Università;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il permanere delle condizioni di impossibilità all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c) I.S.E.E. aggiornato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il valore dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dall'I.N.P.S..

Anche il rinnovo del beneficio viene concesso sino al mese di marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Giunta comunale.

## 8 - Attività istruttoria e termini di conclusione del procedimento

L'U.O. Prestazioni agevolate e benefici economici procede all'istruttoria della domanda verificandone la completezza e la regolarità.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 241/1990 (e s.m.i.), il richiedente può partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo comunale.

## 9 - Casi particolari

1) Nel caso in cui la richiesta di concessione di buoni taxi sia presentata in favore di un minore, la domanda dovrà essere corredata anche di dichiarazione concernente il fatto che l'adulto accompagnatore, per le condizioni in cui si trova il minore, ha difficoltà oggettive al trasporto del minore stesso sui mezzi pubblici.

## 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata o acquisita d'ufficio. Il Comune di Udine si riserva di trasmettere alla Autorità competente l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

## 11 - Disposizioni finali - riferimenti normativi - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa riferimento:

- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.);
- al D.P.C.M. 159/2013 (e s.m.i.);
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

I dati acquisiti ai fini del presente procedimento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Servizi Sociali.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) presso il S.I.S.S.U. (Sportello Informativo Servizi Sociali di Udine), ubicato nel Centro Polifunzionale Micesio, ingresso pedonale da via Micesio n. 31 e da via Superiore n. 3 (tel. 0432.1272731 - 0432.1272732).